

CRISI DI IMPRESA E DOVERI DI "CORRETTA GESTIONE SOCIETARIA E IMPRENDITORIALE" DELLA SOCIETÀ CAPOGRUPPO. PRIME CONSIDERAZIONI *

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Gestione della "crisi di gruppo" e attività di direzione e coordinamento; il ruolo della capogruppo. - 3. I principi di "corretta gestione societaria e imprenditoriale": profili generali. - 4. L'esperienza inglese in materia di *wrongful trading*. - 5. I doveri della società capogruppo in caso di crisi di una "società diretta e coordinata". - 6. Segue: alcuni profili applicativi; finanziamenti infragruppo e gestione negoziale della crisi.

1. È un dato di comune esperienza che le crisi di impresa - e la loro "gestione" - abbiano frequentemente ad oggetto imprese organizzate in forma societaria e poi appartenenti ad un gruppo ¹.

Allo stesso tempo, è opportuno ricordare che il "diritto della crisi di impresa", anche in seguito alle recenti riforme legislative (e con l'eccezione delle discipline sull'amministrazione straordinaria), continua ad essere prevalentemente pensato per l'impresa "non societaria ed autonoma" ².

(*) Lo scritto è dedicato a Berardino Libonati, nel ricordo dei Suoi insegnamenti; esso riunisce - con alcune integrazioni e l'aggiunta di note - la relazione svolta a Palermo nel corso del Convegno "*La riforma della legge fallimentare: bilanci e prospettive alla luce delle esperienze maturate*" (18-19 giugno 2010), nonché l'intervento tenuto a Roma nell'ambito dell'incontro su "*Le clausole generali nel diritto commerciale e industriale*" (12 febbraio 2011) organizzato da Orizzonti del Diritto Commerciale.

(1) Sulla diffusione della "forma organizzativa" del gruppo, anche con riferimento alle piccole e medie imprese, sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a U. TOMBARI, *Diritto dei gruppi di imprese*, Milano, 2010, p. 1 ss.

(2) Nello stesso senso cfr., in luogo di molti, F. GUERRERA, *Soluzioni concordatarie delle crisi e riorganizzazioni societarie*, in *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, a cura di Di Marzio e Macario, Milano, 2010, p. 575 (ove ulteriori riferimenti bibliografici): "la riforma della legge fallimentare non reca - com'è noto - una regolamentazione organica della crisi e dell'insolvenza delle società, perpetuando una lacuna della legislazione concorsuale, da tempo criticata in dottrina, che si avverte maggiormente nelle soluzioni negoziate ed in presenza di un gruppo di imprese". In giurisprudenza, ricorda, da ultimo, come nel "diritto ordinario della crisi di impresa" non sia riscontrabile un'attenzione al fenomeno dei gruppi di imprese Trib. Roma, 7 marzo 2011 (inedito).

Così, “è l’impresa, vista come fatto sociale rilevante, il punto di riferimento della legislazione concorsuale riformata, mentre ha cessato di esserlo l’imprenditore sconfitto, che per la vecchia legge doveva essere cacciato con ignominia dal mercato”³. Se questo è, senza dubbio, un cambiamento di prospettiva importante, il problema è, tuttavia, che “la vigente disciplina normativa delle crisi (patrimoniali) di impresa e degli strumenti per la loro composizione o soluzione è tuttora imperniata sulla idea di fondo della pressoché integrale assimilazione (o assimilabilità) delle imprese collettive, e specificamente delle società, alle imprese individuali. (...) Da questa anacronistica visione derivano ovviamente non pochi inconvenienti sul piano della interpretazione ed applicazione delle norme concorsuali con riguardo alle società”⁴.

A ciò deve immediatamente aggiungersi che la legge fallimentare riformata mantiene (rispetto alle passate esperienze) come modello esclusivo di riferimento l’organizzazione imprenditoriale vista in una prospettiva c.d. atomistica, ignorando la dimensione del “gruppo”.

Attendendo, allora, che (anche) il legislatore prenda atto di questa distanza tra “realtà” e “legge”, è compito dell’interprete – nella sua attività di comprensione e intermediazione creativa della realtà giuridica⁵ – avviare la costruzione ed elaborazione del “diritto delle crisi di impresa” con un approccio metodologico più attento ai profili societari⁶ e poi a quelli di una società appartenente ad un gruppo.

Per questa via certamente non sarà possibile – né opportuno – superare il principio (assolutamente consolidato allo stato attuale dell’ordinamento), in base al quale non è ammessa alcuna “confusione” delle masse attive e passive delle società in crisi (o non) appartenenti al medesimo gruppo⁷. Altri risultati sembrano tuttavia perseguibili e

(3) A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria per scorretto esercizio dell’impresa privata della prospettiva di continuità aziendale*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, Liber Amicorum Antonio Piras, Torino, 2010, p. 822.

(4) A. NIGRO-D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2009, pp. 303-304.

(5) Il ruolo centrale dell’interprete, come riscoperta del “novecento giuridico” e come necessità ineludibile nella complessità attuale delle moderne “società globalizzate”, è stato ancora di recente ricordato da P. GROSSI, *Novecento giuridico: un secolo pos-moderno*, Napoli, 2011.

(6) Per alcune considerazioni v., ad esempio, A. NIGRO-D. VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, cit., p. 304.

(7) In argomento è sufficiente rinviare a D. VATTERMOLI, *Gruppi insolventi e “consolidamento” dei patrimoni (substantive consolidation)*, in *RDS*, 2010, p. 586 ss., ove anche un esame della disciplina dei “gruppi insolventi” nell’ordinamento norda-

comunque auspicabili: e ciò a cominciare da un "ripensamento" degli stessi concetti di "stato di insolvenza" e di "stato di crisi"⁸, i quali, con riferimento ad un'impresa c.d. gruppo, potrebbero assumere contenuti parzialmente diversi, rispetto a quanto siamo abituati a ritenere relativamente ad una società o comunque ad un'impresa non appartenenti a un gruppo.

Tanto premesso, obiettivo di questo lavoro è avviare un percorso di "avvicinamento" tra il "diritto della crisi di impresa" e il gruppo di società (e quindi le società c.d. di gruppo), affrontando un problema specifico, anche se di grande rilevanza sia teorica che pratico-applicativa. Più in particolare, si proverà ad individuare quali siano *le regole per la gestione di una "crisi di gruppo"*, chiedendosi se il nostro ordinamento – in presenza di sintomi di crisi o di insolvenza di una o più delle imprese societarie appartenenti al gruppo in posizione di "dipendenti" (ossia "dirette e coordinate" dalla capogruppo) – imponga doveri di comportamento ed eventualmente verso quali soggetti, con quali contenuti e con quale rilevanza (interna al gruppo o anche esterna verso i creditori)⁹. Si tratterà di alcune prime riflessioni su un terreno ancora sostanzialmente inesplorato, dal momento che, se il tema inizia ad essere affrontato con riferimento all'impresa societaria "autonoma"¹⁰, man-

mericano; per un quadro di alcune esperienze straniere, cfr. per la Germania C. PAULUS, *Wege zu einem Konzerninsolvenzrecht*, in ZGR, 2010, 270 ss.; per la Gran Bretagna, P. DAVIES, *Introduction to Company Law*, 2. ed., Oxford, 2010, p. 95 ss. In giurisprudenza v., ad esempio, Cass., 18 novembre 2010, n. 23344, in *Il Fallimento*, 2011, p. 565 ss.

(8) In generale, sulla rilevanza generale della "crisi" nella disciplina sulle soluzioni negoziali e sulla differenza con la nozione di "insolvenza" v., ad esempio, F. MACARIO, *Insolvenza del debitore, crisi dell'impresa e autonomia negoziale nel sistema della tutela del credito*, in *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, cit., p. 48 ss.

(9) In generale, su questi profili v., ad esempio, A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 822 ss.

(10) Sul punto si rinvia, anche per ampi riferimenti bibliografici a, A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 813 ss., il quale, dopo aver giustamente rilevato come l'impresa, oggettivamente considerata, sia al centro della recente riforma del diritto delle imprese in crisi, ritiene "illogico che l'applicabilità prospettica del trattamento speciale previsto per l'impresa fallibile in caso di insolvenza non sia accompagnato e controbilanciato dall'imposizione di principi e criteri di corretta gestione destinati ad operare prima e fuori dell'insolvenza medesima e da applicare in concreto in modo rispettoso di questa dimensione non meramente individualistica e dominicale, che l'ordinamento ormai assegna (...) all'impresa fallibile" (825). Per ulteriori riferimenti bibliografici v. anche *infra*, nt. 28.

cano ancora indagini per l'ipotesi, come detto assai diffusa nella realtà, di un'impresa di gruppo ¹¹.

2. Identificare le regole di gestione di una società c.d. dipendente in stato di crisi è compito non facile, sol che si pensi alle incertezze, tuttora esistenti, in merito alla disciplina del "governo del gruppo" ¹². Al riguardo, si può sostenere che il potere (quanto meno) di "alta amministrazione" (ossia di definizione delle linee strategiche) su una società c.d. eterodiretta è legittimamente allocato nella società capogruppo (ossia nel soggetto che detiene il potere di direzione e coordinamento), la quale deve esercitarlo nel rispetto dei "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società diretta e coordinata e comunque nei limiti della "capacità di resistenza" del sistema dei c.d. vantaggi compensativi, come codificato nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2497 cod. civ. ¹³.

In questa prospettiva, è allora da chiedersi se ed eventualmente quale significato assuma ancora la locuzione "*autonomia giuridica*" relativamente ad una società diretta e coordinata ¹⁴. Senza alcuna pretesa di completezza e sviluppando ulteriormente alcune riflessioni già in altra sede avviate ¹⁵, allo stato dell'ordinamento una società "diretta e coordinata" non è più un "autonomo centro decisionale" e può definirsi giuridicamente autonoma (solo e soltanto) in quanto: *i*) continua a rappresentare un distinto "centro di imputazione" di rapporti (a prescindere dalla "soggettività giuridica"), dotato di un proprio "interes-

(11) Per alcune prime considerazioni v. tuttavia A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., 842.

(12) In argomento cfr. U. TOMBARI, *Diritto dei gruppi di imprese*, cit., pp. 11 ss. e 103 ss.

(13) U. TOMBARI, *Diritto dei gruppi di imprese*, cit., p. 103 ss.

(14) In una prospettiva ancor più generale e di "sistema" è stato esattamente osservato che «siamo in presenza, e lo dobbiamo pienamente avvertire, della emersione di un momento di crisi, e per me auspicabilmente del superamento, del rilievo centrale, e comunque della valenza costruttiva della personalità giuridica nell'analisi del fenomeno societario, e dunque dell'esigenza di superare, o comunque di credere un po' meno ai principi di "autonomia" ed "indipendenza" del "soggetto" società di capitali» (P. FERRO-LUZZI, *Le operazioni con parti correlate infragruppo*, in *Le operazioni con parti correlate*, a cura di Cariello, Milano, 2011, p. 7).

(15) U. TOMBARI, *Diritto dei gruppi di imprese*, cit., 106 ss.; sul significato di "autonomia decisionale" in una società diretta e coordinata v. anche P. MONTALENTI, *I gruppi di società*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, 4, Padova, 2010, p. 1052 ss.

se" (l'interesse c.d. sociale); ii) conseguentemente rimane (e deve rimanere) un "autonomo centro di profitto" ¹⁶.

Tanto considerato, non vi è dubbio che le regole di gestione (in senso ampio) di una società "etero diretta" in stato di crisi siano astrattamente le medesime, nel senso che compete alla società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, assumere (quanto meno) le scelte strategiche più significative nel rispetto dei "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" delle società dirette e coordinate. Al riguardo, si deve sin d'ora sottolineare che gli "obblighi di condotta" scaturenti da tali "principi" (di corretta gestione societaria e imprenditoriale) hanno una rilevanza: i) da un lato, interna al gruppo, essendo posti a tutela dei soci delle singole società; ii) dall'altro, esterna, mirando a garantire una tutela (anche) dei creditori di tutte le società appartenenti al gruppo. Sotto quest'ultimo profilo, che la rilevanza sia anche "esterna" (al gruppo) emerge con chiarezza dalla formulazione dell'art. 2497 cod. civ. e trova spiegazione e giustificazione – in caso di crisi, in senso lato, di un'impresa appartenente ad un gruppo – nella circostanza, ampiamente nota ormai anche nella nostra letteratura, che i creditori dell'impresa (e per quanto a noi interessa dell'impresa di gruppo) "divengono progressivamente i proprietari in senso economico dell'impresa stessa quanto più questa vede aumentare il proprio indebitamento e assottigliarsi l' *equity* del proprietario o proprietari in senso giuridico" ¹⁷.

Quanto appena affermato non significa, evidentemente, che non sussistano doveri di comportamento anche in capo agli amministratori della società dipendente. È anzi vero il contrario: l'art. 2497 cod. civ. "attesta che i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale da essa evocati discendono dal sistema, debbono essere osservati nella gestione di qualunque impresa e di qualunque società e come tali costituiscono un limite di legittimità all'esercizio del potere di direzione e coordinamento della controllante; la quale è, evidentemente, considerata dalla norma come un soggetto che, esercitando effettiva-

(16) Sul significato di questa espressione v. *infra*, parag. 3.

(17) Così, da ultimo, A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 826; sul punto v., anche per riferimenti all'ampia letteratura straniera, L. STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia*, Bologna, 2007, p. 35 ss.; F. FIMMANÒ, *L'allocatione efficiente dell'impresa in crisi mediante la trasformazione dei creditori in soci*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 57 ss.

mente un potere gestorio, non può sottrarsi ai conseguenti obblighi e doveri che l'esercizio di tale potere reca *ex lege* con sé" ¹⁸.

In questa sede, tuttavia, l'attenzione si concentrerà esclusivamente sui doveri che sono imposti alla società che esercita attività di direzione e coordinamento, in quanto maggiormente rilevanti in un contesto di gruppo; nella prospettiva appena indicata si tenterà di comprendere quale significato sia da attribuire ai "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" in generale e quali contenuti specifici tali principi eventualmente assumano nel contesto di una crisi di una (o più) società "diretta e coordinata".

3. Non è facile comprendere se la proposizione normativa di cui all'art. 2497 cod. civ. introduca o meno una nuova "clausola generale" nel nostro ordinamento ¹⁹. Quanto affermato non può del resto stupire, sol che si consideri che il «sintagma "clausola generale" è ambiguo, esprime una molteplicità di significati che tendono a sovrapporsi, totalmente o parzialmente, con altre nozioni in uso presso giuristi e giudici» e soprattutto – per quanto in questa sede più interessa – ambiguo è il suo rapporto con i "principi generali" ²⁰.

(18) A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 829, il quale esattamente osserva (829-830) che "l'ordinamento riconosce che, prima e al di fuori della fattispecie di gruppo, vi sono principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che hanno portata generale e di cui non si può omettere l'osservanza neppure in ragione di asserite superiori ragioni di gruppo (le quali, semmai, consentiranno in ogni caso di specie di specificare e adattare in concreto il contenuto operativo e applicativo di tali principi, alla luce di tutte le circostanze che caratterizzino la realtà di quel particolare gruppo)".

(19) Nel senso che l'art. 2497 cod. civ. assegna natura di "clausola generale" ai "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" v., ad esempio, A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 830; nello stesso senso sembra anche G. SCOGNAMIGLIO, "Clausole generali" e disciplina dei gruppi di società, consultabile su www.orizzontideldirittocommerciale.net.

(20) Così V. VELLUZZI, *Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano, 2010, p. 74 ss., il quale giunge alla conclusione che la "clausola generale è un termine o sintagma di natura valutativa caratterizzato da indeterminatezza, per cui il significato di tali termini o sintagmi non è determinabile (o detto altrimenti le condizioni di applicazione del termine o sintagma non sono individuabili) se non facendo ricorso a criteri, parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti" (p. 88); sul punto cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici alla ricca letteratura sul tema, M. LIBERTINI, *Clausole generali, norme generali e principi fondamentali nel diritto commerciale. Riflessioni introduttive*, p. 9 ss. consultabile su www.orizzontideldirittocommerciale.net; per un'analisi alla luce del dibattito, prevalentemente angloamericano, in merito al rapporto tra *Standard* e *Rule*, F. DENOZZA, *Norme, principi e clausole generali nel diritto commerciale: un'analisi funzionale*, consultabile su www.orizzontideldirittocommerciale.net.

Al riguardo, non sembra potersi negare che i "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" si atteggiino come "criteri di valutazione" (in termini di legittimità/illegittimità) della attività di direzione e coordinamento e, allo stesso tempo (ed ancor prima), come "criteri di decisione" del potere di c.d. direzione unitaria²¹. In questo senso siamo in presenza, con ogni probabilità, di "principi generali", i quali operano non in funzione "normativa" (non trattandosi di "disposizioni" che, di per sé, impongono doveri e comportamenti specifici), ma "normogenetica", nel senso che, in seguito ad un necessario "processo di specificazione e di concretizzazione", danno origine a "regole di condotta" per la società capogruppo e per l'organo amministrativo di quest'ultima²². In termini non molto diversi, è stato così sostenuto che l'art. 2497 cod. civ. contiene un' "espressione riassuntiva della serie di doveri e dei canoni di comportamento che s'impongono al soggetto che esercita la direzione e coordinamento di società e che valgono a disegnare (...) la figura del buon capogruppo"²³.

Tanto premesso in via generale, con riferimento al significato di "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società dipendente si può affermare, in prima approssimazione, che una società dipendente è gestita in modo contrario ai principi di "corretta gestione societaria e imprenditoriale", allorquando «la sua conduzione complessiva le preclude la possibilità di operare come autonomo "centro di profitto" sia pure nel contesto dato» dall'appartenenza al gruppo; in altri termini, la clausola generale di responsabilità di cui all'art. 2497, cod. civ., impone che la società capogruppo eserciti la direzione ed il coordinamento delle singole società dipendenti, assicurando che ogni «società del gruppo, anche se con modalità diverse da quelle della società "indipendente", operi come "centro di profitto"»²⁴. Volendo procedere ad una maggiore distinzione tra "principi di cor-

(21) Per queste considerazioni cfr. U. TOMBARI, *Diritto dei gruppi di imprese*, cit., p. 106.

(22) In argomento v. A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 830; prima della riforma sui principi generali di direzione e coordinamento sia consentito rinviare a TOMBARI, *Il gruppo di società*, Torino, 1997, p. 225 ss.

(23) G. SCOGNAMIGLIO, "Clausole generali" e disciplina dei gruppi di società, cit., p. 10.

(24) In tal senso C. ANGELICI, *La riforma delle società di capitali*, 2. ed., Padova, 2006, p. 204; sul punto v. anche, tra gli altri, F. GALGANO, *Direzione e coordinamento di società*, Bologna-Roma, 2005, p. 106 ss.; M.R. COVELLI, *Direzione e coordinamento di società*, in *Codice commentato delle nuove società*, Milano, 2004, p. 1200. In giurisprudenza Trib. Roma, 17 luglio 2007, in questa *Rivista*, 2008, II, p. 218.

retta gestione societaria" e "principi di corretta gestione imprenditoriale" e pur riconoscendo naturalmente che essi "sono destinati di necessità ad integrarsi e illuminarsi reciprocamente"²⁵, si è convincentemente sostenuto che i "principi di corretta gestione societaria" sono contenuti nelle "norme di diritto societario prescrittive di obblighi e doveri gestori rapportati al tipo di società di volta in volta adottato come forma organizzativa dell'impresa facente parte del gruppo"²⁶, mentre con la locuzione "principi di corretta gestione imprenditoriale" si intende far riferimento ad uno *standard* di diritto dell'impresa da valutarsi alla stregua della *honest business judgement rule* e teso a proteggere l'interesse dei creditori a non essere pregiudicati da una continuazione dell'esercizio di un'impresa priva della prospettiva della continuità aziendale²⁷.

4. Nel tentativo di identificare i principali obblighi che possono scaturire a carico della società capogruppo in seguito al "processo di specificazione e di concretizzazione" dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale di una società dipendente in stato di crisi, può essere di ausilio l'esperienza inglese in materia di c.d. *wrongful trading*.

Al riguardo, è da rilevare, in primo luogo, che la Sec. 214 dell'*Insolvency Act* inglese del 1986 prevede una responsabilità degli amministratori in caso di continuazione dell'attività, qualora sapessero o avessero dovuto sapere che non vi era alcuna ragionevole probabilità per la società di evitare la procedura di insolvenza; la responsabilità è esclusa se l'amministratore in presenza di una situazione di crisi della società abbia intrapreso comunque una serie di iniziative volte ad evitare il danno ai creditori²⁸. Ai fini che in questa sede più interessano

(25) A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 830.

(26) A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 830.

(27) A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 831.

(28) Sul punto cfr., ad esempio, L. STANGHELLINI, *La crisi di impresa fra diritto ed economia*, cit., p. 43; M. MIOLA, *Capitale sociale e tecniche di tutela dei creditori*, in *La società per azioni oggi. Atti del Convegno internazionale di studi*, Venezia 10-11 novembre 2006, *, Milano, 2007, p. 418 ss.; F. BRIZZI, *Responsabilità gestorie in prossimità dello stato di insolvenza e tutela dei creditori*, in questa *Rivista*, 2009, I, p. 1035 ss.; nella letteratura inglese v., in luogo di molti, P. DAVIES, *Introduction to Company Law*, cit., pp. 86 ss. e 95 ss., ove la precisazione che secondo il diritto inglese la responsabilità in esame viene evitata, qualora si accerti che l'amministratore «took every step with a view to minimising the loss to the company's creditors as...he ought to have taken» (89); B. CHEFFINS, *Company Law*, Oxford, 1996, p. 542 ss., ove anche una

conviene osservare che la responsabilità in esame viene estesa al c.d. amministratore di fatto (*shadow director*) e per questa via anche alla società capogruppo (*parent company*), qualora essa si comporti come tale nei confronti della società controllata ²⁹.

Traendo spunto dall'esperienza inglese sopra esaminata, la previsione di una responsabilità (non coincidente, ma) sotto alcuni profili analoga a quella per *wrongful trading* della società capogruppo verso i creditori della società dipendente è stata espressamente raccomandata dal *Forum Europaeum* sul diritto dei gruppi di società ³⁰, nonché dal rapporto finale del c.d. *High Level Group of Company*

esemplificazione delle possibili iniziative che un amministratore diligente dovrebbe intraprendere per evitare la responsabilità per *wrongful trading*; B. PETTET, *Company Law*, Harlow, 2001, p. 35 ss.; L.C.B. GOWER, P. DAVIES, *Principles of Modern Company Law*, 8. ed., London, 2008, p. 217 ss.. Nella letteratura tedesca per un esame comparato tra la responsabilità per *Wrongful Trading* e la c.d. *Insolvenzverschleppungshaftung* del § 64 della *GmbHG* cfr., anche per ulteriori riferimenti bibliografici, R. REDEKER, *Die Haftung für wrongful trading im englischen Recht*, Köln, 2007; N. WACHENDORF, "Wrongful Trading" als ein mögliches europäisches Haftungsmodell gegen die Insolvenzverschleppung, Frankfurt am Main, 2008. È da sottolineare, peraltro, che tali riflessioni sono anteriori alla riforma della legge sulla società a responsabilità limitata tedesca contenuta nella "Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen" (c.d. MoMiG) ed entrata in vigore il 1° novembre 2008: sulla figura della *Insolvenzverschleppungshaftung* dopo la riforma della legge sulla società a responsabilità limitata e le modifiche apportate al § 64 della *GmbHG* (e al § 15 a della *InsO*) cfr., ad esempio, G. WAGNER, *Grundfragen der Insolvenzverschleppungshaftung nach der GmbH-Reform*, in *Festschrift für K. Schmidt*, Köln, 2009, 1665 ss.; D. KLEINDIEK, in LUTTER-HOMMELHOFF, *GmbHG*, 17. ed., Köln, 2009, *Anh. zu § 64*, Rn. 61 ss., 1526 ss.; M. CASPER, *Insolvenzverschleppungs- und Insolvenzverursachungshaftung des Geschäftsführers und der Gesellschafter*, in GOETTE/HABERSACK (a cura di), *Das MoMiG in Wissenschaft und Praxis*, Köln, 2009, 187 ss. Nella società per azioni tedesca (*Aktiengesellschaft*) sulla figura di responsabilità degli amministratori prevista dai §§ 92 II e 93 III n. 6 della legge azionaria per violazione del divieto di eseguire "pagamenti" se la società si trova in una situazione di crisi v., ad esempio, U. HÜFFER, *Aktiengesetz*, 9. ed., München, 2010, p. 478 ss.; T. RAISER/R. VEIL, *Recht der Kapitalgesellschaften*, 5. ed., München, 2010, p. 279.

(29) In argomento cfr. P. DAVIES, *Introduction to Company Law*, cit., p. 97 ss.; PETTET, *Company Law*, cit., p. 36 ss.; L.C.B. GOWER and P. DAVIES, *Principles of Modern Company Law*, cit., pp. 219-220; A. MAZZONI, *Capitale sociale, indebitamento e circolazione atipica del controllo*, in *La società per azioni oggi. Atti del Convegno internazionale di studi*, Venezia 10-11 novembre 2006, *, cit., p. 542.

(30) Cfr. FORUM EUROPAEUM SUL DIRITTO DEI GRUPPI DI SOCIETÀ, *Un diritto dei gruppi di società per l'Europa*, in *Riv. Soc.*, 2001, p. 341 ss.

*Law Experts*³¹, conosciuto anche come "rapporto Winter" (in gran parte recepito dal Piano d'azione del 21 maggio 2003 della Commissione delle Comunità Europee³²). Più in particolare, nei documenti sopra indicati si propone agli Stati membri di introdurre un principio di disciplina, in forza del quale «nel momento in cui in una società controllata non sussista più una ragionevole prospettiva di poter evitare lo scioglimento con le proprie forze (momento iniziale della crisi), la capogruppo è obbligata o a provvedere senza indugio a risanare in modo energico la controllata o a disporre la sua liquidazione in forma ordinata»; qualora la capogruppo violi i doveri appena ricordati, essa sarà responsabile nei confronti dei creditori della società controllata per la compensazione delle perdite³³.

5. Le considerazioni sopra svolte possono fornirci alcune utili indicazioni nella prospettiva che in questa sede più interessa. Più in particolare, sembra potersi affermare che – in presenza di uno "stato di crisi" della società dipendente e di una mancanza di prospettiva di continuità aziendale³⁴ (anche in assenza comunque di uno "stato di

(31) Cfr. *Report of The High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe*, p. 68 ss.: il rapporto è stato presentato nella sua versione finale il 4 novembre 2002 ed è consultabile su http://ec.europa.eu/internal_market/company/modern/index_en.htm (per una prima segnalazione v. *Riv. soc.*, 2003, p. 293 ss.).

(32) Sul punto v., ad esempio, P. KINDLER, *La responsabilità degli organi di amministrazione nella crisi dell'impresa. Note a margine del Piano d'azione della Commissione UE alla luce della crisi finanziaria*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, II, p. 439 ss. È da osservare, peraltro, che nel Piano d'Azione della Commissione il riferimento è solo ad una responsabilità per *wrongful trading* degli amministratori di una società, non facendosi alcuna menzione della responsabilità della società capogruppo.

(33) In questi termini FORUM EUROPAEUM SUL DIRITTO DEI GRUPPI DI SOCIETÀ, *Un diritto dei gruppi di società per l'Europa*, cit., p. 427 ss. e spec. pp. 435 e 447; per analoghe considerazioni v. *Report of The High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe*, p. 68 ss., ove si sottolinea l'importanza di introdurre da parte degli Stati membri una *wrongful trading rule* sia per la società autonoma che per il gruppo di società. È opportuno sottolineare, peraltro, che i due documenti in esame giungono a queste conclusioni valorizzando anche l'esperienza francese e belga della c.d. *action en comblement du passif* in collegamento con la responsabilità del *dirigeant de fait*: e v. FORUM EUROPAEUM SUL DIRITTO DEI GRUPPI DI SOCIETÀ, *Un diritto dei gruppi di società per l'Europa*, cit., p. 432 ss.; per analoghe considerazioni v. *Report of The High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe*, p. 68 ss.

(34) Sulla distinzione tra i concetti di "insolvenza" e di "assenza di continuità aziendale" v. ora A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., pp. 832-833.

insolvenza") – il rispetto dei principi di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" della società controllata dovrebbe imporre alla capogruppo ³⁵: i) di provvedere senza indugio a risanare in modo energico la controllata (a titolo meramente esemplificativo, attraverso un aumento di capitale, altra operazione c.d. straordinaria, un finanziamento a determinate condizioni, ecc.) o, in alternativa, ii) di promuovere, secondo le circostanze e sempre sul piano (anche) della società controllata, l'adozione di un piano di risanamento (eventualmente attestato ex art. 67 della legge fallimentare e che avrà ad oggetto il gruppo, *rectius* le varie società del gruppo), di un accordo di ristrutturazione o la presentazione di un ricorso per concordato preventivo ³⁶; ovvero, qualora non sia possibile o non vi sia la volontà di procedere in tal senso, iii) di disporre la liquidazione in forma ordinata della società diretta e coordinata o – nei casi più gravi caratterizzati dalla manifestazione di uno stato di insolvenza – di attivarsi al fine di far dichiarare il suo fallimento.

In sostanza, l'esperienza inglese e le riflessioni svolte (anche, ma non esclusivamente) in sede comunitaria e relative alla c.d. *wrongful trading rule* possono fornire preziosi spunti – anche tenuto conto del nuovo diritto della "crisi di impresa" – nel tentativo di attribuire un significato alla locuzione "principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale" di cui all'art. 2497, primo comma, cod. civ. Più in generale, emergono possibili contenuti precettivi che il principio di "corretta gestione societaria e imprenditoriale" può assumere quando le società dirette e coordinate si trovano in uno stato di difficoltà economico-finanziaria o addirittura di crisi. In questo senso non vi è dubbio che la figura di responsabilità della società capogruppo verso i creditori sociali delle imprese c.d. dipendenti prevista nell'art. 2497 cod. civ. ricomprende in sé (anche) una responsabilità – non interamente coincidente, ma sotto molti profili analoga a quella – per *wrongful tra-*

(35) Per considerazioni sostanzialmente analoghe con riferimento ad un'impresa non appartenente ad un gruppo che si trovi in uno stato di crisi o comunque di assenza di continuità aziendale v. A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 835 ss.

(36) Per alcuni spunti in tal senso (sebbene con riferimento esclusivo alla c.d. società atomo) v. anche A. VICARI, *I finanziamenti delle banche a fini ristrutturativi*, in *Giur. comm.*, 2008, I, p. 503. In giurisprudenza v. Trib. Roma, 7 marzo 2011, ove si affronta (e si risolve in senso positivo) il problema della legittimità di un concordato preventivo riferito ad un gruppo di società, presentato con unico ricorso e supportato da un unico piano aziendale (che considerava in modo unitario l'impresa di gruppo, pur mantenendo distinte le masse patrimoniali delle singole società).

ding della società capogruppo verso i creditori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento; trattandosi, inoltre, di una responsabilità "diretta" della società (o ente) capogruppo non vi è alcuna necessità di ricorrere ad ulteriori passaggi, quali, nella specie, la qualificazione della società *holding* come "amministratore di fatto" (*shadow director*) rispetto alla società dipendente.

6. A) Relativamente al dovere in capo alla società capogruppo di "provvedere senza indugio a risanare in modo energico la controllata in stato di crisi" non pongono particolari problemi strumenti quali l'aumento di capitale o altra operazione c.d. straordinaria, come nel caso, ad esempio, di una fusione tra la società in stato di crisi e altra società appartenente al gruppo in presenza di determinate condizioni di opportunità anche per i creditori (e salva, naturalmente, l'applicazione dell'art. 2503 cod. civ. in materia di opposizione dei creditori). Maggiori questioni sorgono, invece, qualora la società "madre" intenda risolvere la situazione di crisi della società "figlia" attraverso un finanziamento della "madre" stessa o di altra società soggetta alla medesima attività di direzione e coordinamento; in tali casi, infatti, l'operazione può essere effettuata, ma troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 2497-*quinquies*, cod. civ.³⁷. Il finanziamento infragruppo potrebbe essere strutturato, tuttavia, in modo adeguato al contesto (di crisi), nel quale è destinato ad inserirsi. A quest'ultimo proposito, si pensi, ad esempio, alla stipula di un contratto di finanziamento tra la capogruppo e la società dipendente in stato di crisi "con clausola di subordinazione, che realizzi una sorta di messa in sicurezza dei creditori attuali e che in prospettiva risulti, peraltro, sostenibile dall'impresa rifinanziata e ristrutturata, specie se accompagnato da una clausola di automatica conversione del prestito subordinato in capitale di rischio nel caso di difficoltà nel servizio degli interessi e/o nella restituzione per *tranches* del capitale"³⁸. Nell'ipotesi appena tratteggiata sono anticipati "contrattualmente" gli effetti della postergazione e non dovrebbero sussistere i rischi di concessione abusiva del credito³⁹, dal

(37) Sul significato normativo di questa disposizione sia consentito rinviare, anche per ogni ulteriore riferimento bibliografico, a U. TOMBARI, *Diritto dei gruppi di imprese*, cit., p. 63 ss.

(38) In questi termini, sebbene non nella prospettiva del gruppo, A. MAZZONI, *La responsabilità gestoria*, cit., p. 840.

(39) Su questa figura v., anche per ogni ulteriore riferimento dottrinale e giurisprudenziale, P. PISCITELLO, *Concessione abusiva del credito e patrimonio dell'impre-*

momento che il credito concesso dalla capogruppo ad una società diretta e coordinata in stato di crisi non dovrebbe ingenerare – in generale e comunque se strutturato nel senso sopra indicato – alcun affidamento nei terzi sullo "stato di salute" del debitore. Allo stesso tempo non sussistono rischi di bancarotta c.d. preferenziale (per gli amministratori della società diretta e coordinata che dovesse essere poi dichiarata fallita) e di concorso in bancarotta preferenziale (per gli amministratori della società capogruppo) ex art. 216, terzo comma, legge fallimentare, e 223 legge fallimentare, qualora la capogruppo tenga fermo il finanziamento e non pretenda – ottenendolo – il rimborso dello stesso.

B) La società capogruppo potrebbe non essere nelle condizioni (considerata la propria situazione patrimoniale e finanziaria, nonché quella del gruppo nel suo complesso) o comunque non essere disposta a "provvedere senza indugio a risanare in modo energico la controllata in stato di crisi".

Come già rilevato⁴⁰, si aprono a questo punto due opzioni obbligate per la società "madre", nel senso che quest'ultima: *z*) deve avviare, secondo le circostanze e sempre sul piano (anche) della società controllata, una gestione negoziale della crisi (tramite l'adozione di un

ditore, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, p. 655 ss.; F. DI MARZIO, *Sulla fattispecie "concessione abusiva di credito"* (nota a Trib. Monza, 31 luglio 2007), in *BBTC*, 2009, II, pp. 375 ss. e 382 ss.; ID., *Abuso nella concessione del credito*, Napoli, 2004; A. NIGRO, *La responsabilità della banca nell'erogazione del credito*, in *Il fallimento*, 2007, p. 437 ss.; ID., *La responsabilità delle banche nell'erogazione del credito alle imprese in "crisi"*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 305 ss.; F. Bonelli, "Concessione abusiva" di credito e "interruzione abusiva di "credito", in crisi di imprese: casi e materiali, a cura di F. Bonelli, Milano, 2011, p. 249 ss.; A. VISCUSI, *Profili di responsabilità della banca nella concessione abusiva del credito*, Milano, 2004. In giurisprudenza, nel senso che il curatore non è legittimato ad esperire nei confronti del finanziatore (in genere la banca) l'azione di responsabilità per concessione abusiva del credito cfr. Cass. S.U., 28 marzo 2006, n. 7031, in questa *Rivista*, 2007, II, p. 195 ss.; Cass., 1° giugno 2010, n. 13413, in *Il fallimento*, 2011, p. 306 ss. (in questo caso – partendo dalla circostanza che l'amministratore della società fallita e il direttore della filiale della banca erano stati condannati per concorso in bancarotta fraudolenta e ricorso abusivo al credito – la Suprema Corte ritiene che siano integrati gli estremi di una responsabilità dell'amministratore verso la società ex art. 2393 c.c. e di concorso nella stessa responsabilità della banca convenuta in relazione alla condotta del proprio funzionario; conseguentemente, viene affermato il principio, secondo il quale il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca, quale responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita dall'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della stessa società); Cass., 23 luglio 2010, n. 17284, *ibidem*, p. 305.

(40) V. *supra*, par. 5.

piano di risanamento, di un accordo di ristrutturazione o la presentazione di un ricorso per concordato preventivo), ovvero, qualora non sia possibile o non vi sia la volontà di procedere in tal senso, *ii*) deve disporre la liquidazione in forma ordinata della società diretta e coordinata o (nei casi più gravi caratterizzati da uno stato di insolvenza ormai manifesto) far richiedere il suo fallimento.

Concentrando l'attenzione sulla prima ipotesi (ossia sull'impiego, all'interno del gruppo, di uno dei tre strumenti di "gestione negoziale" sopra indicati), in via preliminare, si può osservare che, in seguito alle recenti modifiche legislative operate con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni, con l. 30 luglio 2010, n. 122)⁴¹: *a*) il piano attestato *ex art. 67* legge fallimentare "mantiene intatte le proprie caratteristiche di strumento flessibile e rapido", esentando ora chi compie atti in sua esecuzione "da possibili addebiti di bancarotta semplice e di bancarotta fraudolenta c.d. preferenziale, ai sensi del nuovo art. 217 *bis*"⁴²; *b*) sostanziali modifiche sono apportate al regime – in tema di preveducibilità – dei finanziamenti in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*) legge fallimentare, nonché ai finanziamenti effettuati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Considerato allora che il finanziamento da parte della capogruppo (o di altra società appartenente al medesimo gruppo) può essere uno strumento da utilizzare nella gestione negoziale della crisi di una società diretta e coordinata, può essere opportuno esaminare l'eventuale regime normativo alla luce delle riforme legislative sopra indicate.

Limitandosi ad alcune prime considerazioni, in base al disposto di cui all'art. 182-*quater*, primo comma, legge fallimentare "i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'arti-

(41) Per un quadro generale v. L. STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, in *Il Fallimento*, 2010, p. 1346 ss.; M. FABIANI, *L'ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Il Fallimento*, 2010, p. 898 ss.

(42) L. STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte*, cit., p. 1347.

colo 182-*bis*) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111"⁴³. Per quanto in questa sede più interessa, il terzo comma del medesimo art. 182-*quater* stabilisce che "in deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare".

Dal combinato delle disposizioni appena ricordate sembrerebbe emergere la regola, secondo la quale l'eventuale finanziamento da parte della società capogruppo o di altra società appartenente al medesimo gruppo ad una società diretta e coordinata in stato di crisi è prededucibile ai sensi dell'art. 111 legge fallimentare, nei limiti dell'80%⁴⁴ ed in deroga a quanto disposto dall'art. 2497-*quinquies*, cod. civ. – a prescindere dall'esistenza di un rapporto societario tra finanziatore e società finanziata – se effettuato in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e ss. ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis*. In altri termini, pur riferendosi l'art. 182-*quater*, terzo comma, legge fallimentare solo al "finanziamento effettuato dai soci", il richiamo espresso al disposto dell'art. 2497-*quinquies* dovrebbe intendersi nel senso che la regola della prededucibilità *ex art. 182 quater* si estende – in via diretta o, in alternativa, in via di *analogia legis* o *juris* – ai finanziamenti sia della capogruppo, sia di altra società soggetta alla medesima attività di direzione e coordinamento, *anche in assenza di una partecipazione sociale di queste ultime nella beneficiaria del finanziamento*⁴⁵.

(43) Per un primo commento cfr., in generale, anche con riferimento alla *ratio ispiratrice* di questo intervento di riforma L. STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte*, cit., p. 1363 ss.; M. MAUGERI, *Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci*, in *Giur. Comm.*, 2010, I, p. 834 ss.; N. ABRIANI, *Finanziamenti "anomali" dei soci e regole di corretto finanziamento nella società a responsabilità limitata*, dattiloscritto consultato per la cortesia dell'Autore e in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di Giuseppe Zanon*, par. 9 e ss.

(44) Sulla disciplina relativa al trattamento del 20% "residuo" del finanziamento v. L. STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte*, cit., p. 1364; M. MAUGERI, *Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci*, cit., p. 838; N. ABRIANI, *Finanziamenti "anomali"*, cit., par. 9; M. FABIANI, *L'ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione*, cit., p. 906.

(45) Per considerazioni sostanzialmente analoghe L. STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte*, cit., p. 1364, che propende per un'applicazione analogica a tutte le fattispecie di finanziamenti di cui all'art. 2497-*quinquies* c.c.; sul punto v. anche N. ABRIANI, *Finanziamenti "anomali"*, cit., par. 10, secondo il quale, peraltro, i dubbi esegetici sollevati dalla lettera della norma lasciano sin d'ora prevedere "un prudente ricorso da parte degli operatori alla farraginosa alternativa dell'effettuazione di un doppio passaggio di denaro: dalla cassaforte del gruppo alla società socia di quella in crisi, e da questa a quella in crisi".

Considerato, poi, che l'art. 182-*quater* richiama solo il primo e non anche il secondo comma ⁴⁶, sembrerebbe che non vi sia alcuno spazio per la prededucibilità del finanziamento della capogruppo (o di altra società del medesimo gruppo) ad una società eterodiretta in crisi, qualora il finanziamento risulti effettuato in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti; in sostanza, sembra che la prededucibilità dei finanziamenti soci o infragruppo si giustifichi, nell'ottica del legislatore, solo nella fase di esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione del debito ⁴⁷.

È da rilevare, inoltre, che ai sensi del quinto comma dell'art. 182-*quater* "con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-*bis*, primo e sesto comma". E ciò naturalmente vale anche per i finanziamenti infragruppo alla società diretta e coordinata in stato di crisi.

Può essere opportuno ricordare, infine, che, ai sensi del nuovo art. 217-*bis*, legge fallimentare (Esenzioni dai reati di bancarotta) "le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-*bis* ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)" ⁴⁸ e tale disposizione (pur non essendo espressamente previsto) dovrebbe essere sufficiente ad escludere anche i reati di bancarotta societaria di cui agli artt. 223 e 224 della legge fallimentare ⁴⁹.

(46) Sulle possibili ragioni di tale scelta cfr. M. MAUGERI, *Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci*, cit., p. 836 ss.

(47) Nello stesso senso L. STANGHELLINI, *Finanziamenti-ponte*, cit., p. 1364; M. MAUGERI, *Sul regime concorsuale dei finanziamenti soci*, cit., p. 836 ss.; N. ABRIANI, *Finanziamenti "anomali"*, cit., par. 10.

(48) In argomento cfr., ad esempio, R. LOTTINI, *Il nuovo art. 217 bis legge fall.: una riforma che tradisce le aspettative*, in *Il Fallimento*, 2010, p. 1366 ss.; M. ZINCANI, *Il nuovo art. 217 bis legge fall.: la ridefinizione dei reati di bancarotta*, in *Il Fallimento*, 2011, p. 516 ss.; F. MUCCIARELLI, *L'art. 217-bis l. fall. e la disciplina penale delle procedure di soluzione della crisi di impresa, in crisi di imprese: casi e materiali*, cit., p. 275 ss.

(49) Al riguardo, appare convincente la conclusione di R. LOTTINI, *op. cit.*, pp. 1374-1375: "qualora si ritenga – come appare preferibile – che la disposizione di cui all'art. 217 bis legge fall. concorra a descrivere (in negativo) le fattispecie delineate dagli artt. 216, terzo comma e 217, è chiaro che il richiamo operato dagli artt. 223 e

Si può allora conclusivamente affermare che, in base alle modifiche legislative appena descritte e pur nella non assoluta linearità del testo normativo: *i)* sono prededucibili nel limite dell'80% i finanziamenti concessi dalla capogruppo o da altra società del gruppo, *a prescindere dalla circostanza che il finanziatore sia anche socio della società finanziata in stato di crisi*, qualora tali finanziamenti siano effettuati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione; *ii)* non si applica, invece, il regime della prededucibilità ai finanziamenti-ponte della capogruppo o di altra società del medesimo gruppo effettuati prima ed in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

UMBERTO TOMBARI

224 ai fatti di cui agli artt. 216 e 217 è sufficiente per rendere applicabile l'art. 217 *bis*. I fatti di cui agli artt. 216 e 217, infatti, devono essere ricostruiti escludendo dagli stessi le operazioni contemplate dall'art. 217 *bis*".